

### REC o REA?

Premesso che:

- il **REC** (Registro Esercenti Commercio) è regolato dalla Legge 25 agosto 1991, nr. 287, e si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati). Inoltre il **REC** si applica alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività;
- il **REA** (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) è stato istituito presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese, nel quale trovano posto sia quei soggetti collettivi, non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura commerciale (enti pubblici non economici, associazioni riconosciute e non, fondazioni, organismi religiosi, ecc.).

Tutto ciò premesso, va da sé che, se la Pro Loco esercita **in modo sussidiario e non prevalente** un'attività economica di natura commerciale, ha solo l'obbligo di iscriversi al **REA** attraverso il Modello R da presentare alla Camera di Commercio competente.

### SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

Inoltre, secondo una recente disposizione impartita dalla Regione Lombardia a proposito del D.P.R. 7 settembre 2010 nr. 160 Sportello Unico Attività Produttive, tutti i Comuni Lombardi -a decorrere dal 29 marzo u/sc.- avrebbero dovuto gestire in modo telematico, tramite lo Sportello Unico, il rapporto con le imprese nell'ambito della SCIA (Segnalazione Certificata inizio Attività). Tuttavia, stante l'elevata complessità del processo, per il quale residuano ancora taluni problemi tecnici necessitanti di risoluzione, con circolare dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa datata 25 marzo, tenuto conto dell'esigenza di garantire il graduale avvio del sistema senza determinare problemi e difficoltà per gli operatori interessati, è stato chiarito che nei Comuni non ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal Capo III del D.P.R. 160/2010, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.

La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), come detto introdotta dal Governo e anticipata da Regione Lombardia con la DIAP (Dichiarazione Inizio Attività Produttive), di fatto viene applicata alle attività imprenditoriali.

A partire da detta data, pertanto, i Comuni dovranno ricevere, tramite lo SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) i provvedimenti soggetti a SCIA.

Stante quanto confermatoci a seguito di un quesito nel senso posto, "**La recente disciplina statale SCIA si applica solo per l'avvio delle attività economiche e quindi l'attività svolta dalla Pro Loco è esclusa dalla stessa. Se, invece, la Pro Loco organizza manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande è tenuta a presentare la SCIA ai fini igienico-sanitari**".

Per completare l'argomento informo che con l'art. 31 del Decreto-legge nr. 201/2011, convertito in Legge 22.12.2011, nr. 214, è stata liberalizzata l'apertura e la chiusura degli esercizi e negozi con obbligo per le Regioni e gli Enti Locali di adeguarsi entro il 30 settembre 2012.

Con successivo Decreto-legge nr. 5/2012, convertito in Legge 4 aprile 2012, nr. 35, è stata sancita la libera apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio, senza limiti, vincoli o altri adempimenti.

In particolare, per quanto riguarda **le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolte in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose e culturali, nonché eventi straordinari** è prevista la preventiva comunicazione denominata SCIA –Segnalazione certificata di inizio attività.

Tale segnalazione non necessita di particolari dichiarazioni asseverate quali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per stati, qualità professionali e fatti, nonché attestazioni di tecnici abilitati, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali qualificanti l'attività di somministrazione di cibi e bevande previsti dall'art. 71, 6° comma, del D.Lgs. nr. 59/2010.

Tutta questa nuova normativa sarà regolamentata con la pubblicazione di un provvedimento governativo che dovrà essere emanato entro il prossimo 31 dicembre 2012 con il quale si individueranno le attività che in ogni caso necessitano di un titolo specifico per iniziare l'attività.

Qui di seguito, comunque, fornisco qualche informazione sulle modalità di presentazione della SCIA.

La SCIA, con la rinnovata formulazione, produce effetti immediati che si ottengono attraverso la presentazione della segnalazione che sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di altre norme di programmazione e pianificazione.

Al richiedente sarà necessario presentare il modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Il modello SCIA dovrà esser trasmesso all'ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del proprio Comune di appartenenza **con modalità telematica certificata**. In pratica si tratta di un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della **modulistica unificata** appositamente predisposti dalla Regione Lombardia con D.D.G. n. 2481 del 18 marzo 2011 e pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22 marzo 2011.

La segnalazione deve essere presentata, quindi, con decorrenza 29 marzo 2011, **esclusivamente in modalità telematica** e non può essere presentata in forma cartacea allo sportello SUAP (neanche in caso di invio per posta o per fax). Lo sportello SUAP in alcuni casi comprende molti Comuni e occorre richiedere informazioni presso la propria sede comunale quale ufficio è competente a ricevere la segnalazione SCIA.

E' possibile presentare il modello SCIA on-line in tre modi:

1. **In forma autonoma**, per mezzo di una procedura telematica, chiamata **ComUnica Starweb**, messa a punto dal sistema della Camera di Commercio di Milano, oppure a mezzo della procedura **M.U.T.A. – Modello Unico di Trasmissione Atti per il Commercio e le Attività Produttive**, messa a punto dalla Regione Lombardia;
2. **In forma assistita**, a mezzo dell'assistenza della propria Associazione di Categoria o del Proprio Professionista abilitato rilasciando una Procura;
3. **Tramite casella di posta PEC e smart-card con firma digitale**, previa richiesta di Posta elettronica e Smart-card presso la Camera di Commercio.


Il primo e il terzo sistema offrono il vantaggio di presentare la SCIA in via autonoma e con minori costi gestionali ed è consigliato per chi è in grado di gestire personalmente i sistemi telematici.

La Regione Lombardia con la Circolare n. 3 del 21 marzo 2011 ha puntualizzato quali sono le attività soggette a SCIA.

In particolare si segnalano le seguenti attività:

- Attività artigianali in genere;
- Attività di agriturismo;
- Commercio di prodotti agricoli e zootecnici;
- Vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi e iniziative varie;
- Somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole e comunità, sagre, fiere, manifestazioni culturali, religiose nonché eventi eccezionali;
- Somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri e sale da concerti;
- Somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi.

In conclusione reputo opportuno ricordare che una comunicazione SCIA **non correttamente compilata o incompleta è irricevibile** e quindi **inefficace** per l'inizio e/o modifica di un'attività economica/produttiva.

  
IL PRESIDENTE  
Michele Sparapano